

## 7.6 Misura della pensione indiretta o di reversibilità, competenza e decorrenza

### Indice:

- a. Misura e liquidazione del trattamento
- b. Competenza e decorrenza
- c. Normativa di riferimento

La pensione privilegiata indiretta o di reversibilità è liquidata o con gli importi tabellari previsti dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (art. 92 del T.U. 1092/73) ovvero, se più favorevoli, nelle percentuali previste per la concessione della pensione normale .

### **a. Misura e liquidazione del trattamento**

Le percentuali previste dall'art. 88 del T.U. 1092/73 sono:

a) Vedova sola	50%
Vedova con 1 orfano	60%
Vedova con 2 orfani	65%
Vedova con 3 orfani	70%
Vedova con 4 o più orfani	75%

Se gli aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità sono la vedova e gli orfani minorenni e questi sono conviventi con la madre, la pensione viene conferita alla vedova stessa. Qualora, invece, la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del dante causa o orfani maggiorenni, la pensione viene *ripartita* attribuendo il 40% alla vedova e la restante quota all'orfano o agli orfani (divisa, tra gli stessi, in parti uguali).

b) Orfani o fratelli e sorelle:	
- Fino a due	1/3;
- Tre	40%
- Quattro	50%
- Cinque	60%

c) Padre (in mancanza, madre)	50%
-------------------------------	-----

La pensione di reversibilità spettante al padre del dante causa si *consolida*, in caso di sua morte, in favore della madre (art. 87 del T.U. 1092/73). Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva della metà della pensione, questa – in caso di morte dell'uno – si consolida nell'altro. Il consolidamento si attua, inoltre, dal genitore ultimo beneficiario ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni previste per l'acquisto della reversibilità in favore dei suddetti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o agli orfani, si provvederà alla variazione della misura delle pensioni secondo le percentuali e le norme suindicate. Analogamente si dovrà procedere nel caso i beneficiari siano due o più collaterali e venga meno il diritto di qualcuno di essi. Alla vedova ed agli orfani minorenni (anche maggiorenni, purché sussistano le previste condizioni) del militare deceduto per fatti di servizio o del titolare di trattamento privilegiato di

prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito un particolare *trattamento speciale* (art. 93 del T.U. 1092/73; art. 8 D.P.R. 138/86) per la durata di tre anni dalla data del decesso del dante causa, di importo pari a quello della pensione diretta di prima categoria e dell'assegno complementare di cui all'art. 101 del T.U. 1092/73. Alla scadenza del triennio, inizia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.

***b. Competenza e decorrenza***

La concessione della pensione indiretta è disposta con provvedimento formale dall'Amministrazione centrale competente a liquidare il trattamento diretto. La pensione di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite nonché la concessione del trattamento speciale è, invece, liquidata dalla competente Ragioneria Territoriale senza l'adozione di provvedimento formale (art. 160 del T.U. 1092/73; art. 31 della legge 177/76; art. 6 D.P.R. 138/86). Per gli altri aventi diritto, la Ragioneria provvede su domanda degli interessati con provvedimento formale, dopo aver acquisito la prescritta documentazione. Il trattamento indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa (art. 4 del D.P.R. 423/72), mentre la pensione di reversibilità decorre dal giorno successivo a quello di morte del dante causa, salvo che la domanda sia stata presentata oltre il termine di due anni dal giorno in cui è sorto il diritto: in tal caso, il pagamento della pensione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 191 del T.U. 1092/73).

***c. Normativa di riferimento***

- ✓ D.P.R. 423/72 (art. 4)
- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092
- ✓ Legge 177/76 (art. 31)
- ✓ D.P.R. 138/86 (artt.6 e 8)